



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

VIA DALMAZIA 101
42124 REGGIO EMILIA

In riferimento alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria artt. 10 e 11, LR 22/2019, ci sono stati posti questi quesiti che abbiamo inviato alla Regione e riportiamo di seguito le risposte ricevute:

Q: Medico di Medicina Generale svolge anche attività di medicina legale: è tenuto all'invio della Comunicazione?

R: gli MMG e i PLS sono esclusi dall'assoggettamento all'Istituto della Comunicazione (vedasi per dettaglio DGR 1919/23). I medici che esercitano l'attività medico legale sono soggetti all'Istituto.

Q: Medico svolge presso lo studio medico attività di medicina legale che consiste in redazione di pareri ed occasionalmente riceve i pazienti per consegna documentazione: è tenuto all'invio della comunicazione?

R: Vedi sopra

Q: Medico che eserciti le medicine non convenzionali, ad es. Omeopatia: quale disciplina deve inserire nel modulo 8bis?

R: Sono soggetti all'Istituto della Comunicazione gli studi medici e delle professioni sanitarie ex art. 10 e 11; LR 22/19, DGR 1919/23. Dovrà indicare la disciplina di cui lei è specialista.

Q: Medico di Medicina Generale interrompe attività presso lo studio prima del 20/12/2023, in quanto collocato in pensione; riapre lo studio successivamente al 20/12/2023 (ma sempre entro il mese di dicembre 2023) con l'esercizio di altro tipo di attività medica: deve compilare mod. 8?

R: Sono soggetti all'Istituto della Comunicazione gli studi medici e delle professioni sanitarie ex art. 10 e 11; LR 22/19, DGR 1919/23. Se l'attività parte dopo il 20/12/23 si tratta di attività nuova e va compilato il modulo 8.

Q: Esiste un termine entro cui coloro che hanno aperto uno studio medico dopo il 20/12/2023, o lo apriranno, entro cui inviare il mod. 8 al Comune?

R: Nel rimandare a quanto previsto dagli atti formali e reperibili sulla pagina ufficiale [Autorizzazione dell'attività sanitaria — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it) , si evidenzia in particolare che, **per gli Studi attivati successivamente al 20 dicembre 2023:**

✓ La comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria attivati successivamente al 20 dicembre 2023 - data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 sul BURERT, n. 355 – deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio, ove è collocato lo studio, con modalità dematerializzate.

✓ La comunicazione prevede l'autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con atto della Giunta regionale e riportati nelle precedenti diapositive.

✓ La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione.

Pertanto, in tal caso la *Comunicazione di svolgimento attività sanitaria* **deve essere antecedente o contestuale all'apertura e non posteriore.**

In questa fase abbiamo intermediato i quesiti con la Regione, la quale recentemente ha messo a disposizione un indirizzo e-mail dedicato:

comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it

Pertanto gli eventuali altri quesiti possono essere posti direttamente alla Regione.